

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 6 del 4 aprile 2023

Variatione alla programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2023 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 570, di cui all'Ordinanza n. 22 del 9 dicembre 2022.

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1' agosto 2012 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visto in particolare l'articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- l'art. 3 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 "disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- l'articolo 3 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante "Misure finanziarie urgenti

per gli enti territoriali e il territorio” convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

- l’art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;
- l’art. 57 comma 12 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il quale le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono state prorogate sino al 31 dicembre 2021;
- il comma 459 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (pubblicata in GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49) che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1°agosto 2012, n.122, e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022;
- il comma 764 dell’art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (pubblicata in GU Serie Generale n. 303 del 29/12/2022 - Suppl. Ordinario n. 43) che dispone che il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1°agosto 2012, n.122, e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023;

Visti:

- l’art. 36 del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii, che disciplina l’utilizzo di contratti di lavoro flessibile nel pubblico impiego;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Funzioni locali firmato in data 16 novembre 2022, in particolare l’art. 60 “Contratto di lavoro a tempo determinato”;

Precisato che il D.Lgs. n. 81/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm.ii, trova applicazione per i contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nella sua stesura vigente alla data del 13 luglio 2018, anteriormente all’entrata in vigore del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione

Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Vista la propria ordinanza n. 22 del 09/12/2022 avente per oggetto "Programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2023 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 570" le cui premesse e motivazioni si intendono qui integralmente richiamate, il cui punto 1 del dispositivo recita:

"di approvare per l'anno 2023 il seguente fabbisogno di personale della Struttura Commissariale, al fine di supportare e concludere le attività di ricostruzione Sisma 2012:

- *n. 185 di unità di personale di vari profili da assegnare agli enti del territorio individuati nei bandi delle selezioni pubbliche richiamate in premessa;*
- *n. 1 unità di personale di categoria B3 con ruolo amministrativo;*
- *n. 5 unità di personale di qualifica dirigenziale con profilo tecnico;*
- *n. 1 unità di personale di categoria C con ruolo amministrativo"*

Rilevato che per la Struttura tecnica del Commissario delegato, nel corso dell'ultimo anno, è emersa una nuova esigenza di personale, significativamente connessa alle peculiarità e alle temporaneità della Struttura Commissariale ed alla fase attualmente in corso relativa alle attività di conclusione della ricostruzione Sisma 2012, tali per cui si rende necessario integrare il fabbisogno occupazionale a tempo determinato dianti descritto, aggiungendo le seguenti figure:

- n. 1 unità di personale di qualifica dirigenziale con profilo amministrativo-contabile;
- n. 1 unità di personale di qualifica dirigenziale con profilo giuridico-amministrativo;

Considerato che le modalità di reclutamento delle figure sopra indicate saranno valutate sulla base della specificità di ogni profilo, tenendo conto della temporaneità del fabbisogno, e sulla base della valorizzazione dell'esperienza già maturata all'interno della Struttura Commissariale;

Vista la propria ordinanza n. 23 del 21/12/2022 avente per oggetto "Aggiornamento della convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna", che ha approvato la suddetta convenzione fino al 31/12/2023;

Considerato che la copertura finanziaria dell'integrazione dei fabbisogni del presente atto per l'anno 2023, trova copertura dall'autorizzazione contenuta nell'art. 1 comma 765 della Legge di Bilancio n. 234 del 30/12/2021, che ha dato atto che le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,

n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di 9.505.000 di euro per l'anno 2023 e a tal fine è stata autorizzata la spesa di 9.505.000 milioni di euro per l'anno 2023;

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate,

DISPONE

1. di variare il fabbisogno di personale della Struttura Commissariale per l'anno 2023, già approvato con Ordinanza n. 22 del 09/12/2022, al fine supportare e concludere le attività di ricostruzione Sisma 2012, integrandolo con le figure di seguito indicate:
 - n. 1 unità di personale di qualifica dirigenziale con profilo amministrativo-contabile;
 - n. 1 unità di personale di qualifica dirigenziale con profilo giuridico-amministrativo;
2. di confermare, per l'anno 2023, il fabbisogno complessivo di personale della Struttura Commissariale, che risulta così composto:
 - n. 185 di unità di personale di vari profili da assegnare agli enti del territorio individuati nei bandi delle selezioni pubbliche richiamate in premessa;
 - n. 1 unità di personale di categoria B3 con ruolo amministrativo;
 - n. 5 unità di personale di qualifica dirigenziale con profilo tecnico;
 - n. 1 unità di personale di categoria C con ruolo amministrativo
 - n. 1 unità di personale di qualifica dirigenziale con profilo amministrativo-contabile;
 - n. 1 unità di personale di qualifica dirigenziale con profilo giuridico-amministrativo;confermando il resto della parte dispositiva dell'Ordinanza n. 22 del 09/12/2022;
3. di dare atto che il reclutamento delle suddette figure avverrà con modalità che saranno valutate sulla base della specificità di ogni profilo, tenendo conto della temporaneità del fabbisogno e sulla base della valorizzazione dell'esperienza già maturata all'interno della Struttura Commissariale;
4. di garantire che la copertura finanziaria dell'integrazione dei fabbisogni del presente atto per l'anno 2023, trova copertura dall'autorizzazione contenuta nell'art. 1 comma 765 della Legge di Bilancio n. 234 del 30/12/2021, cha dato atto che le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2023 nel limite di 9.505.000 di euro per l'anno 2023 e a tal fine è stata autorizzata la spesa di 9.505.000 milioni di euro per l'anno 2023;
5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)